



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 27 MARZO 2013, N. 4 “REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE DEL 26 LUGLIO 2012, N. 30 (MISURE A FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI IN AGRICOLTURA)

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 9 febbraio 2016

*Si assegna il numero 2 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2016*

*Publicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____*

del _____

**LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana**

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE

<<Modifiche al regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4 “Regolamento attuativo della Legge regionale del 26 luglio 2012, n. 30 (Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura)”>>

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4)

1. L'articolo 2 del regolamento regionale 27 marzo 2013 n. 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Intensità massima dell'aiuto)

1. L'intensità massima dell'aiuto è fissata in euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, per singola operazione e impresa garantita, socia del Confidi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.>>

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 27 marzo 2013 n. 4 (erroneamente numerato come articolo 1 sul Supplemento straordinario n. 3 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 7 del 2 aprile 2013)

1. L'articolo 6 del regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Limite massimo dell'importo garantito)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, i contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2013, n. 4, possono essere concessi se la garanzia, per singola impresa socia del Confidi, non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di euro 112.500,00 e una durata di cinque anni; se l'importo garantito è inferiore a euro 112.500,00 e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore a cinque anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408.>>

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) a norma dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 27 marzo 2013, n. 4, in misura del 13% della somma globale delle operazioni di finanziamento garantito concesse ai soci, a condizione che gli importi garantiti non superino singolarmente le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e che le suindicate operazioni di finanziamento siano in essere alla chiusura dell'anno precedente alla presentazione della domanda>>;

b) nella lettera b) dopo le parole <<a norma dell'articolo 3 comma>> sono aggiunte le seguenti:
<<3, lettera>>.

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 8 bis nel regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4)

1. Dopo l'articolo 8 del regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4, è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis

(Rinvio al diritto europeo in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo)

1. Le disposizioni del presente regolamento che rinviano alle norme del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devono intendersi riferite anche alle successive modifiche e integrazioni del medesimo regolamento europeo.

2. Le norme, in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo, introdotte dalle fonti del diritto europeo per le quali non è necessario il recepimento nell'ordinamento interno, sono, in ogni caso, direttamente applicate alle fattispecie disciplinate dal presente regolamento.>>

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 9 febbraio 2016

OLIVERIO